



CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA

PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, RESTAURO E MANUTENZIONE DELLA CHIESA
DELLA GRAN MADRE DI DIO - CIG B6EA820D5B

TRA

- la **Città di Torino** - CF e P.IVA 00514490010, in questo atto rappresentata da Flavio Aquilano, dirigente del Servizio Edifici per la Cultura, domiciliato per effetto della sua carica in Torino, Torino, Via IV Marzo n.19, il quale interviene, non in proprio, ma quale rappresentante dell'Amministrazione, nominato in forza del provvedimento del Sindaco prot. n. 4081 del 18 giugno 2024, autorizzato alla stipula del presente contratto ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. di seguito individuata come "Città", "Amministrazione" o "Sponsee"

E

- la **società ONE S.r.l.** - CF e P.IVA 0610995096, con sede legale a Milano, in Via Solari n.34, rappresentata da Emanuele Anselmi, nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della Società ONE S.r.l., di seguito individuata come "Società" o "Sponsor"

PREMESSO CHE

- la sponsorizzazione tecnica è finalizzata, per la Città, alla riqualificazione, al restauro e alla manutenzione di spazi ed edifici pubblici;
- i contratti di sponsorizzazione sono disciplinati dalla Città di Torino agli artt. 16 e 17 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti n.411 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale atto n. DEL 730 in data 2 dicembre 2024, esecutivo dal 29 dicembre 2024;
- la Città di Torino, con Deliberazione della Giunta Comunale atto n. DEL 51 del 6 febbraio 2024, ha approvato le Linee di Indirizzo per la ricerca di sponsor per il biennio 2024-2026, al fine di individuare soggetti interessati al sostegno e alla promozione della Città di Torino tramite iniziative di sponsorizzazione;
- in esecuzione della Deliberazione di cui sopra, con determinazione dirigenziale atto n. DD 7364 del 25 novembre 2024 è stato approvato il nuovo avviso continuativo per la ricerca di sponsor, per la realizzazione di progetti e iniziative volti alla riqualificazione e manutenzione di spazi ed edifici pubblici;
- lo Sponsor ha presentato istanza di risposta all'avviso di ricerca di sponsorizzazioni, con acquisizione di servizi alla Città, proponendo un progetto relativo alla manutenzione e restauro della Chiesa della Gran Madre di Dio, situata in Piazza Gran Madre di Dio n.4 a Torino, recepita da questa Amministrazione con prot. n. 14084 del 13 dicembre 2024, accolta con determinazione dirigenziale atto n. DD 31 dell'8 gennaio 2025, e alla quale è stata data evidenza pubblica sul sito istituzionale della Città di Torino, all'interno della sezione Amministrazione Trasparente/Appalti e Bandi/Avvisi di sponsorizzazione e sponsorizzazioni;
- con determinazione dirigenziale atto n. DD 2990 del 19 maggio 2025 è stata accolta la proposta presentata dallo Sponsor, ritenendola idonea e coerente, dal punto di vista tecnico, con quanto necessario alla tutela e alla valorizzazione dell'edificio appartenente al patrimonio della Città, ed è stato approvato lo schema del presente contratto;
- sul soggetto proponente sono stati espletati tutti i controlli necessari alla verifica del possesso dei requisiti per contrarre validamente con la Pubblica Amministrazione, finalizzati all'esecuzione del presente contratto.

Tutto quanto sopra premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE



CITTA' DI TORINO

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha come oggetto la prestazione di sponsorizzazione tecnica per l'intervento di riqualificazione, restauro e manutenzione della Chiesa della Gran Madre di Dio,

Lo Sponsor provvederà a fornire tutti i mezzi, materiali e risorse, necessari al corretto svolgimento dell'attività come proposta e dovrà provvedere a sostenere tutti i costi, nessuno escluso, necessari all'esecuzione del presente contratto. Sono, inoltre, a carico del soggetto affidatario, le autorizzazioni necessarie a cura degli Uffici preposti, della Soprintendenza o di altri Enti coinvolti e il rispetto delle relative prescrizioni.

L'intervento avrà ad oggetto la pulitura, il consolidamento, l'integrazione e la protezione delle superfici lapidee, degli stucchi e degli intonaci della facciata principale della Chiesa della Gran Madre di Dio, come dettagliatamente descritto nell'allegato al presente contratto (allegato n.1) e le lavorazioni, come richiesto nell'avviso, saranno condotte esclusivamente da soggetti qualificati, in possesso delle certificazioni per la categoria OS2-A e comprenderanno interventi mirati su superfici decorative e strutturali.

La Città consentirà allo Sponsor l'utilizzo delle aree interessate dalla sponsorizzazione, in via subordinata al recepimento delle autorizzazioni/concessioni necessarie, a completa cura del soggetto proponente, sia per quanto concerne la superficie e la disposizione del telo pubblicitario che insisterà sulle facciate della Chiesa, che nel merito del suo potenziale sfruttamento a fini commerciali, inclusa la commercializzazione degli spazi pubblicitari presso i propri clienti/partner commerciali.

Il contratto è subordinato all'effettivo rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'esposizione pubblicitaria come descritta nell'allegato 1, fatte salve le modifiche ritenute necessarie dagli Uffici interessati, dalla Soprintendenza e dagli Enti coinvolti per le specifiche competenze.

Le opere realizzate da progetto saranno trasferite nella piena e incondizionata proprietà e disponibilità della Città di Torino.

Art. 2 - DURATA

Il presente contratto ha validità a partire dalla data di sottoscrizione, sino alla completa e regolare esecuzione dei lavori con consegna finale all'Amministrazione della Città di Torino delle opere secondo il cronoprogramma allegato all'istanza che prevede:

- a) realizzazione degli interventi entro 600 giorni naturali e consecutivi dall'inizio della posa (540gg opere + 60gg ponteggi);
- b) svolgimento delle operazioni di collaudo entro 600 giorni naturali e consecutivi dall'inizio della posa (540gg opere + 60gg ponteggi);
- c) esposizione pubblicitaria secondo le modalità e i tempi descritti nell'allegato 1, subordinata all'effettivo rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie dagli Uffici interessati, dalla Soprintendenza e/o dagli Enti coinvolti per le specifiche competenze.

L'inizio della posa del ponteggio, quindi la presa in carico dell'area di cantiere, è prevista a partire dal 27 giugno 2025 in poi.

Al termine della fornitura, o anche in pendenza della stessa, nel caso di recesso o risoluzione del presente contratto per inadempimento dello Sponsor, gli obblighi contrattuali rimangono a carico dello Sponsor fino alla sottoscrizione condivisa del verbale di riconsegna dei luoghi, previa verifica in contraddittorio dello stato degli stessi e fatta salva, per la Città, la facoltà di richiedere allo Sponsor tutti gli interventi necessari a riportare l'area in condizioni idonee di manutenzione, efficienza e fruibilità del luogo con finiture funzionali all'uso cui il bene è destinato.

In caso di risoluzione per inadempimento dello Sponsor, l'Amministrazione potrà, immediatamente, riprendere in consegna l'area, anche unilateralmente, a far data dalla domanda di risoluzione, rimanendo fermi tutti gli obblighi, di cui sopra, a carico dello Sponsor.

Art. 3 - VALORE DELLA SPONSORIZZAZIONE E PROFILI FISCALI

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00011054 del 05/08/2025

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 12.vstd, AOO046-111.nd



CITTÀ DI TORINO

Il valore della sponsorizzazione oggetto del presente contratto è determinato in Euro 1.014.514,95 Iva inclusa, quale valutazione economica delle obbligazioni assunte in forza del presente contratto. Tale valore è dunque pari a quello delle prestazioni rese dallo Sponsor come descritte nell'allegato 1, e potrà essere oggetto di variazione, in sede di consuntivo, con riferimento alla realizzazione di interventi straordinari da parte dello Sponsor, o al verificarsi di eventuali necessità impreviste, che dovessero rendere necessario un intervento ulteriore, previamente concordato tra le parti.

Ai sensi dell'art. 17 comma 2 del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, adottato dalla Città di Torino, poiché, in questa fattispecie, il contratto di sponsorizzazione prevede una prestazione di dare o fare da parte dello Sponsor, il presente contratto comporterà l'emissione di fattura sia da parte della Città, per il valore dell'utilità fornitagli, sia da parte dello Sponsor, che si impegna ad emettere fatture elettroniche corrispondenti alle prestazioni eseguite. Il valore delle due fatturazioni dovrà essere di pari importo.

Come chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.27/E del 7 novembre 2017, trattandosi di operazione permutativa, alle fatturazioni dello Sponsor non si renderà applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'art. 17 ter del D.P.R. n.633/1972.

La fattura, il cui invio sarà concordato con il Responsabile del Servizio Edifici per la Cultura, dovrà essere inviata in formato elettronico come previsto dal D.L. n.66/2014 come convertito L. n.89/2014 e in base alla normativa vigente in materia di emissione e trasmissione delle fatture elettroniche nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Il contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 comma 1, secondo periodo, della L. 136/2010, nonché tutti gli ulteriori obblighi derivanti dalla medesima legge e s.m.i.

Art. 4 - OBBLIGHI DELLO SPONSOR

Lo Sponsor è l'unico obbligato nei confronti della Città di Torino per gli impegni di cui al presente contratto con assunzione, per tutta la sua durata, di ogni responsabilità in merito all'esecuzione delle prestazioni, obbligandosi a mantenere indenne la Città di Torino da qualsiasi pretesa di terzi.

Lo Sponsor si impegna inoltre:

- a realizzare e finanziare totalmente il progetto oggetto di sponsorizzazione in maniera aderente alla proposta (presentata nell'allegato n.1 al presente contratto) per il restauro e la manutenzione della Chiesa della Gran Madre di Dio a Torino;
- a provvedere alla progettazione delle opere e alla loro realizzazione nella sua totalità, compresa la verifica di conformità/collauda rilasciata da un professionista abilitato, incaricato dallo Sponsor, nel rispetto delle tempistiche proposte;
- a concordare e rispettare il piano di comunicazione concordato con l'Amministrazione in coerenza con le linee guida della Città di Torino;
- a progettare, realizzare, installare, mantenere, sorvegliare, sostituire e rimuovere i mezzi del piano di comunicazione commerciale della sponsorizzazione;
- a richiedere tutti i permessi e autorizzazioni necessari rilasciati dagli Uffici interessati, dalla Soprintendenza e/o dagli Enti coinvolti per le specifiche competenze;
- ad adeguare il proprio progetto commerciale alle autorizzazioni e prescrizioni ricevute dagli Uffici interessati, dalla Soprintendenza e dagli Enti coinvolti per le specifiche competenze. Il mancato raggiungimento di accordo in merito alle modalità di sfruttamento degli spazi destinati alla comunicazione pubblicitaria, costituisce condizione risolutiva del presente contratto con esclusione di qualsiasi responsabilità per inadempimento a carico dello Sponsor che, in ogni caso, manterrà la città indenne da ogni pretesa o richiesta relativa a risarcimenti, indennizzi o danni di qualsiasi natura;
- a garantire la fruizione dell'aula e degli spazi interni alla Chiesa per lo svolgimento delle funzioni religiose;
- a coordinare le proprie attività di cantiere con gli altri interventi in corso da parte della Città, al fine di consentire nei tempi previsti il completamento di tutte le attività in corso;
- ad agire e interfacciarsi con l'Amministrazione, per tutta la durata del presente contratto, secondo principi di correttezza e lealtà e nel rispetto del pubblico interesse, senza arrecare alcun danno, anche potenziale, alla reputazione e all'immagine della Città;



CITTA' DI TORINO

- ad assicurare l'assenza di conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella privata oggetto della sponsorizzazione o pubblicità. L'eventuale impossibilità di risolvere il conflitto di interessi costituirà presupposto per la risoluzione del presente contratto;
- escludere in modo tassativo dalla comunicazione legata alla sponsorizzazione i seguenti elementi:
 - propaganda di messaggi di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, superalcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, gioco d'azzardo, che generano patologie o dipendenza;
 - messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
- non utilizzare e diffondere comunicazioni ed azioni pubblicitarie che esprimano, nei contesti e nei linguaggi adottati:
 - messaggi lesivi della dignità delle persone;
 - rappresentazioni o riproduzioni del corpo umano quale oggetto di possesso e sopraffazione sessuale;
 - rappresentazioni della sessualità in chiave violenta, coercitiva o di dominio;
 - messaggi che tendono a collocare le donne in ruoli sociali di subalternità ed affermazione limitata o condizionata;
 - pregiudizi culturali e stereotipi sociali fondati sulla discriminazione di genere, appartenenza etnica, orientamento sessuale, abilità fisica e psichica, credo religioso;
 - messaggi che, rivolgendosi ai bambini ed agli adolescenti, tendano ad abusare della loro naturale ingenuità, predisposizione a credere ed inesperienza e li inducano a comportamenti dannosi per il loro sviluppo psichico e fisico;
 - messaggi che utilizzando i bambini in contesti a loro impropri, allo scopo di sfruttarne l'immagine quale oggetto pubblicitario, ne ledono la dignità;
- a richiedere, per la collocazione degli impianti pubblicitari/informativi sulle aree, autorizzazione da parte degli uffici della U.O. Autorizzazioni pubblicità permanente/temporanea e Pubbliche Affissioni ed è tenuto al pagamento, se dovuto, del canone unico patrimoniale per la diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari (CUP), come previsto dal Regolamento Comunale n.395 "Disciplina del canone patrimoniale di concessione dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche" e di autorizzazioni relative alla diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari, istituito ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n.160;
- a provvedere alla rimozione immediata delle installazioni pubblicitarie al termine del periodo di sponsorizzazione;
- a stipulare idonea garanzia come indicato all'art. 11 del presente contratto, a copertura di qualsiasi danno arrecato a terzi e al patrimonio della Città di Torino nell'esecuzione della prestazione e nello svolgimento delle attività collegate alla sponsorizzazione in misura adeguata alla realizzazione del progetto;
- a presentare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva come indicato all'art. 11 del presente contratto.

La Città di Torino è sollevata, senza eccezioni o riserve, da ogni forma di responsabilità per danni causati, a persone o cose, in conseguenza o in dipendenza dello svolgimento dell'attività sponsorizzata.

Art. 5 - OBBLIGHI DELLO SPONSEE

La Città di Torino si impegna a garantire allo Sponsor:

- la possibilità di posizionare impianti pubblicitari sui ponteggi o sulle aree di cantiere, per il periodo corrispondente all'esecuzione dei lavori, come indicato nell'allegato 1, nel pieno rispetto delle modalità e delle autorizzazioni e prescrizioni ricevute dagli Uffici interessati, dalla Soprintendenza e dagli Enti coinvolti per le specifiche competenze;
- il ritorno di immagine mediante la possibilità di promozione commerciale così come individuata nel piano di comunicazione della sponsorizzazione, anche mediante la veicolazione di marchi e brand di clienti/partner commerciali, nelle modalità e negli spazi individuati nel rendering inserito nell'istanza presentata (allegato n.1) in via subordinata al rilascio delle autorizzazioni e prescrizioni ricevute dagli Uffici interessati, dalla Soprintendenza e dagli Enti coinvolti per le specifiche competenze e commisurati al valore della sponsorizzazione;



CITTA' DI TORINO

- la visibilità del logo della Città nelle campagne di comunicazione connesse al progetto (conferenze stampa, materiale pubblicitario, pagine web e social);
- la possibilità, previo accordo sulle modalità con la Città di Torino, di veicolare lo status di Sponsor dell'Amministrazione nelle proprie campagne di comunicazione;
- la possibilità, anche con la collaborazione di clienti/partner commerciali, di organizzare conferenze stampa/eventi, come concordati nel piano di comunicazione e commisurati al valore della sponsorizzazione, previa acquisizione delle autorizzazioni/concessioni necessarie.

Art. 6 - PROPRIETA' INTELLETTUALE E UTILIZZO DEI MARCHI DELLE PARTI

Lo Sponsor, e i suoi partner indicati nell'allegato n. 1, possono, previa autorizzazione della Città, a seguito delle indicazioni condivise con l'Amministrazione, in relazione a proprie iniziative, strettamente connesse all'attività sponsorizzata in base al presente contratto, utilizzare il simbolo della Città in forma di logo ufficiale con scritta "Città di Torino", attenendosi alle indicazioni previste nel Manuale di Immagine della Città di Torino e alle eventuali ulteriori indicazioni concordate con la Città.

Le Parti dichiarano e riconoscono che, ciascuna di esse, rimarrà l'esclusiva titolare dei propri marchi e si impegnano ad utilizzare il marchio dell'altra Parte, esclusivamente ai fini e secondo i termini e le condizioni, di cui al presente contratto.

Ciascuna Parte non potrà vantare alcun diritto proprio in relazione ai marchi dell'altra; l'utilizzo dei marchi dell'altra Parte, senza il rispetto delle condizioni e dei termini di cui al presente contratto, comporterà una violazione dei suoi diritti esclusivi.

Le Parti si impegnano a non fare, né ad omettere di fare alcunché, che possa sminuire o mettere in pericolo la reputazione associata al marchio/logo dell'altra Parte, e non compiere alcun atto che violi, danneggi, screditi o contesti direttamente o indirettamente la titolarità in capo all'altra del proprio marchio/logo.

Lo Sponsor si impegna ad informare prontamente lo Sponsee di qualsiasi atto pregiudizievole commesso da terzi rispetto ai propri diritti su logo/segni distintivi; lo Sponsor si impegna altresì ad assistere lo Sponsee in qualsiasi iniziativa che quest'ultimo decidesse di intraprendere al fine di tutelare i propri diritti.

Tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili dalle Parti di cui esse verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto dovranno essere considerate riservate e ne sono vietati l'utilizzo per altri scopi e il trasferimento ad altri, in qualsiasi formato.

Le Parti si impegnano altresì a far rispettare anche dal proprio personale e dai loro eventuali consulenti o collaboratori esterni gli obblighi di cui al presente articolo.

Art. 7 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' E PERSONALE IMPIEGATO

Ove non provveda direttamente, lo Sponsor procede alla realizzazione dell'intervento affidando ad un fornitore/esecutore in possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso e dalla scheda tecnica, condivisa con l'Amministrazione in merito al progetto presentato, previa comunicazione alla Città del soggetto individuato, al fine di verificarne l'adeguata qualificazione.

Lo Sponsor si impegna a far eseguire gli interventi a ditte in possesso degli specifici requisiti di carattere generale, individuati dalla legge, per contrarre con la Pubblica Amministrazione e, inoltre, a far coordinare, progettare e dirigere gli interventi a professionisti e ditte qualificate in base a quanto previsto da leggi e regolamenti.

Il Comune resta estraneo a qualunque rapporto di lavoro o collaborazione o rapporto contrattuale in generale con soggetti terzi.

Il ruolo di committente nei confronti dei suddetti professionisti viene assunto esclusivamente dallo Sponsor, con esclusione di ogni responsabilità da parte dell'Amministrazione per quanto attiene al pagamento dei corrispettivi professionali ed eventuali inadempienze nei confronti del personale dipendente.

In ogni caso i professionisti individuati saranno personalmente responsabili, in solido con lo Sponsor, nei confronti dell'Amministrazione per i vizi delle opere realizzate, ai sensi del Codice Civile, se riconducibili alla



fase di progettazione o realizzazione.

Art. 8 - CONSEGNA AREE

La consegna delle aree oggetto della sponsorizzazione avverrà con redazione di apposito verbale. Lo Sponsor si obbliga dal giorno della consegna ad eseguire i lavori con regolarità garantendone la realizzazione entro 600 giorni naturali e consecutivi dalla presa in carico dell'area di cantiere, prorogabili solo per cause non imputabili allo Sponsor.

Art. 9 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E RICONSEGNA DELLE AREE

Ad ultimazione degli interventi lo Sponsor comunicherà alla Città il completamento delle opere e procederà alla restituzione delle aree con apposito verbale al termine delle operazioni di collaudo.

Art. 10 - RESPONSABILITA'

Lo Sponsor, a partire dalla consegna dell'area per la realizzazione dell'intervento, assume a proprio carico la responsabilità per tutti i danni eventualmente cagionati a persone, animali e cose imputabili all'inadempimento degli obblighi previsti dal presente contratto, anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori ex art. 2049 del Codice Civile, manlevando la Città.

Lo Sponsor si impegna ad ottenere dalle ditte dal medesimo incaricate degli interventi previsti dal presente contratto la presentazione di polizze assicurative che tengano indenne la Città da tutti i rischi di esecuzione dell'intervento, da qualsiasi causa determinati, che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, per tutta la durata contrattuale degli interventi, a pena di decadenza dall'assegnazione stessa.

Lo Sponsor si impegna ad adottare, nell'esecuzione del presente contratto, tutte le cautele, misure e provvedimenti necessari a garantire condizioni di sicurezza sul lavoro, protezione dei lavoratori e prevenzione degli infortuni, contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. anche nei confronti di eventuali terzi collaboratori o soggetti dallo stesso coinvolti nella realizzazione del progetto, manlevando la Città da qualunque responsabilità.

Lo Sponsor è direttamente responsabile nei confronti della Città nel caso in cui non si avvalga di soggetti qualificati e professionalmente capaci ovvero questi non adempiano o si rifiutino di adempiere agli obblighi assunti per la realizzazione dell'intervento.

Lo Sponsor si impegna in tali casi a tenere indenne la Città da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento, nonché da eventuali azioni di terzi

Art. 11 – GARANZIE E ASSICURAZIONI

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni del presente contratto, lo Sponsor ha prodotto garanzia pari al 10% del valore del progetto mediante fideiussione assicurativa n. 450081801 rilasciata il 27 giugno 2025 da Generali Italia S.p.A, Agenzia FINO MORNASCO Cod. 10E 00 depositata agli atti della Città di Torino.

La cauzione definitiva dovrà prevedere rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale; escussione a semplice richiesta scritta dall'Amministrazione e pagamento entro 15 giorni; rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, primo e secondo comma, del Codice Civile; svincolo esclusivamente dietro espressa liberatoria rilasciata per iscritto alla ditta o restituzione dell'originale della garanzia.

La garanzia dovrà essere ricostituita al suo valore iniziale ad ogni eventuale suo utilizzo.

L'impresa esecutrice ha altresì prodotto la seguente polizza assicurativa contraddistinta al n. 413015643, sottoscritta in data 27 giugno 2025 rilasciata dalla Società AXA Assicurazioni S.p.A. Agenzia MORETTINI ASSICURAZIONI & C. SNC DI MORETTINI EMAN BASTIA UMBRA, per i seguenti importi:

- PARTITA 1 - OPERE Euro 893.028,13
- PARTITA 2 - OPERE PREESISTENTI Euro 2.500.000,00
- PARTITA 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO Euro 500.000,00
- RC Euro 5.000.000,00



CITTA' DI TORINO

I professionisti incaricati dallo Sponsor hanno prodotto le relative polizze di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati emesse da compagnie di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, con specifico riferimento alle opere da progettare come segue:

- DONTSTOP Architettura Srl di Michele Brunello E Marco Brega polizza n. F60.014.0000903089 rilasciata dalla società Vittoria Assicurazioni Agenzia MILANO SAN SIRO F60;

Tali polizze hanno copertura dalla data di inizio dei lavori e avranno termine alla data di emissione del certificato di collaudo dei lavori progettati.

Si precisa che lo Sponsor ed i professionisti si impegnano espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle suddette polizze fino alla scadenza del presente Contratto.

Art. 12 - CONTROLLO E VIGILANZA DA PARTE DELLA CITTA'

La Città, mediante i Servizi competenti, si riserva la facoltà di controllo generale e verifica in merito alla sponsorizzazione oggetto del presente contratto, al fine di accertare l'osservanza di tutte le prescrizioni di cui al presente contratto e suoi allegati durante tutto il periodo di durata della sponsorizzazione.

L'Amministrazione ha, inoltre, la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del contratto, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, nonché la piena osservanza di tutte le norme vigenti ed in particolare di quelle in materia di lavoro, di sicurezza e di igiene ambientale.

A tal fine la Città potrà:

- utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate in relazione alla specificità delle prestazioni;
- effettuare sopralluoghi, ispezioni e accessi a qualsiasi area/mezzo relativi alle attività svolte dallo Sponsor;
- effettuare controlli sul personale impiegato.

Lo Sponsor, previa intimazione scritta dell'Amministrazione, sarà obbligato, nel termine richiesto, a porre in essere tutte le azioni correttive indicate e a sostituire le manovalanze ritenute inadeguate allo svolgimento delle attività relative al progetto sponsorizzato.

L'Amministrazione si riserva sempre la facoltà di eseguire, o affidare a terzi, l'esecuzione di quanto ritiene omesso dallo Sponsor, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati a carico della Città.

Durante le operazioni di collaudo, l'Amministrazione si riserva la nomina, a proprie spese, di un soggetto referente per la partecipazione alle operazioni medesime ai fini esclusivi di controllo del corretto adempimento di tutte le attività.

Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Costituiscono inadempimento grave, comportante la risoluzione del contratto ipso jure ex art. 1456 del Codice Civile i seguenti casi:

- mancata esecuzione da parte dello Sponsor degli interventi previsti nei tempi (ove il ritardo nell'esecuzione risultasse superiore a 30 giorni) e nei modi stabiliti dal presente contratto;
- grave negligenza, debitamente accertata, da parte dello Sponsor nella gestione dell'area, nonché tutte le inadempienze, debitamente accertate, rispetto a quanto previsto dal presente contratto, ivi compreso il fatto che venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi. In tal caso il ripristino dei luoghi sarà a totale carico dello Sponsor;
- il verificarsi di una situazione di debitamente accertato conflitto di interessi, o di qualsivoglia evento negativo riguardante lo Sponsor che possa, in qualsiasi misura, nuocere all'immagine della Città;
- inadempimento, debitamente accertato, da parte dello Sponsor degli obblighi assunti con il presente contratto;
- ritardo non motivato, superiore a 30 giorni, nell'inizio delle attività rispetto alle tempistiche indicate;



- cessione, anche parziale, del contratto;
- mancato rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008);
- violazione delle disposizioni nelle transazioni finanziarie che non hanno consentito la piena tracciabilità, come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- accertata mancanza o sopravvenuta carenza dei requisiti dichiarati dallo Sponsor, o dai soggetti da lui incaricati.

Fuori dai casi sopra previsti, è sempre fatta salva la facoltà per la Città di Torino di risolvere il contratto per inadempimento, previa diffida ad adempiere nel termine di 30 giorni, ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile.

L'Amministrazione della Città di Torino, accertato che i comportamenti dello Sponsor concretino inadempimento alle obbligazioni discendenti dal presente contratto, formula la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza presentazione di alcuna risposta, si dispone la risoluzione in danno del contratto.

La risoluzione del contratto per colpa dello Sponsor obbligherà quest'ultimo a rifondere la Città di Torino per tutti i danni eventualmente subiti.

Resta inteso che non costituiranno inadempimento dello Sponsor l'eventuale mancato rilascio/rinnovo o revoca delle autorizzazioni pubblicitarie ovvero il mancato raggiungimento di accordo in merito alle modalità di sfruttamento degli spazi destinati alla comunicazione pubblicitaria, nè eventuali impedimenti o ritardi nella realizzazione delle attività dovuti a eventi di forza maggiore o motivi di sicurezza o incolumità pubblica o mancato rilascio/revoca/rinnovo delle autorizzazioni pubblicitarie. In tal caso le parti concorderanno, in buona fede, la modifica dei tempi per gli interventi stabiliti nel presente contratto e nell'allegato n.1.

Art. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto allo Sponsor di cedere il contratto in tutto o in parte a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, a pena di nullità. In caso di inadempimento da parte dello Sponsor al divieto di cui al presente articolo, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto.

Nei casi di modificazioni soggettive che comportino cessioni di aziende e atti di trasformazione, fusione e scissione relative allo Sponsor si applicherà la normativa vigente in merito alla modifica di contratti in corso di esecuzione.

Art. 15 - PENALI

Per ogni inadempimento agli obblighi contrattuali l'Amministrazione potrà applicare, previa contestazione scritta, e concessione di un termine minimo di 10 giorni per porre rimedio, ove possibile, una penale giornaliera pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo del contratto, sino ad un massimo del 5% del valore totale del contratto.

L'importo della penale terrà conto della gravità dell'inadempimento e delle sue conseguenze economiche e del potenziale danno di immagine all'Amministrazione e alla Città di Torino, nonché del comportamento recidivo e di quello di ravvedimento operoso.

Art. 16 - RECESSO

La Città di Torino si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, non prevedibili al momento della stipula del presente contratto, o in caso di mancato conseguimento delle autorizzazioni necessarie allo sfruttamento degli spazi destinati alla comunicazione pubblicitaria.

Nulla sarà dovuto allo Sponsor per indennizzo o rimborso spese a nessun titolo o ragione.

La comunicazione sarà trasmessa per iscritto con preavviso di almeno 30 giorni.

Lo Sponsor ha facoltà di recedere dal contratto, previa comunicazione via pec, con preavviso di almeno 30 giorni dalla data di effettivo recesso, qualora, per comprovate ragioni di forza maggiore non imputabili allo



CITTA' DI TORINO

stesso, comunichi l'impossibilità di sostenere la prestazione contrattuale, giustificando e comprovando la propria impossibilità priva di responsabilità proprie.

Qualora il recesso avvenga durante la fase esecutiva del contratto, successivamente all'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie e alla formale approvazione del progetto, allo Sponsor sarà dovuto un risarcimento corrispondente alle prestazioni già eseguite e agli eventuali danni accertati, limitatamente alla fase di esecuzione dei lavori.

Art. 17 - RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE

Le Parti dichiarano di conoscere, di rispettare, di avere adottato e di impegnarsi a mantenere efficacemente in essere le misure idonee ad assicurare il rispetto della vigente normativa in materia di anticorruzione.

Art. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Lo Sponsor autorizza, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e degli artt. 6 e 13 Regolamento UE n. 2016/679, il trattamento dei dati personali nell'ambito di tutte le attività connesse direttamente ed indirettamente al contratto.

Titolare del trattamento dei dati è la Città di Torino. I dati personali, compresi quelli particolari e giudiziari, sono trattati dall'Amministrazione nell'ambito del compimento del pubblico interesse pubblico ed esclusivamente per le attività connesse o necessarie all'esecuzione del presente contratto.

Art. 19 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Le spese contrattuali relative, accessorie e conseguenti sono a carico dello Sponsor.

Tutte le spese, oneri, imposte e l'eventuale registrazione, tasse di registrazione inerenti e conseguenti alla stipula, modifica/integrazione ed esecuzione del presente contratto, sono a carico dello Sponsor.

Art. 20 - ELEZIONE DEL FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie in merito all'esecuzione, l'interpretazione del presente contratto e/o connesse direttamente ed indirettamente al medesimo, il Foro competente è quello di Torino.

Art. 21 - AUTONOMIA DELLE PARTI

Le parti del presente contratto mantengono la propria completa autonomia gestionale e operativa nelle attività rispettivamente condotte finalizzate all'esecuzione del presente contratto. Il presente contratto non dà luogo a rapporti di rappresentanza o partnership e le parti non intendono costituire alcuno strumento di organizzazione o costituire altro vincolo di natura associativa.

Qualsiasi modifica al presente contratto non sarà valida, vincolante ed efficace ove non risulti da atto scritto firmato da entrambe le Parti.

Le clausole del presente contratto sono frutto di negoziazione e accordo tra le Parti e pertanto non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1341 c.c.

Art. 22 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni richieste o consentite dal presente contratto dovranno essere formulate per iscritto e si considereranno debitamente inviate se spedite mediante PEC ai seguenti indirizzi:

- quanto allo Sponsor:
ONE S.r.l Via Solari n.34 Milano
c.a. legale rappresentante Emanuele Anselmi
PEC: ones.r.l@legalmail.it
- quanto a Città di Torino:
Servizio Edifici per la Cultura Via IV Marzo 19 Torino



c.a. Dirigente Ing. Flavio Aquilano

PEC: divisionetecnicapatrimonio@cert.comune.torino.it

Ogni variazione dei recapiti di cui sopra dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte a mezzo PEC.

Art. 23 - ALLEGATI

Al presente contratto è allegata la proposta di sponsorizzazione proposta così come ricevuta dalla Città di Torino (allegato n.1) che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 24 - REGISTRAZIONE

Il presente contratto viene registrato in caso d'uso e le spese saranno a carico della parte che dovesse renderlo necessario.

Ai fini del presente contratto, l'imposta di bollo è stata assolta dallo Sponsor ex art. 3 D.P.R. 642/1972 mediante versamento all'erario mod. F24 protocollo telematico B0200802573250625-0378605 in data 25 giugno 2025 dell'importo di Euro 250,00.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Torino,

Lo Sponsor

ONE S.r.l.

La Città di Torino

Ing. Flavio Aquilano

Lo sponsor dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 comma 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, che si confermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:

Art. 2 - DURATA

Art. 4 - OBBLIGHI DELLO SPONSOR

Art. 11 - GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Art. 15 - PENALI

Art. 16 - RECESSO

Art. 20 - ELEZIONE DEL FORO COMPETENTE

Lo Sponsor

ONE S.r.l.